



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 15/10/2020**

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di concerto con il Responsabile U.O.S. Attività Amministrativa Socio sanitaria:

Premesso che:

- l'ULSS 9 Scaligera eroga, fra l'altro, servizi socio sanitari relativi all'assistenza scolastica di soggetti portatori di handicap, su delega da parte dei Comuni dell'ambito territoriale della stessa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., dei Decreti Legislativi n. 229/99 e n. 112/98, delle Leggi Regionali n. 55/82, 56/94 e n.5/96;
- con nota prot. 153472 del 06/06/2014 il Comune di Verona aveva comunicato che la Giunta Comunale, nella seduta del 5 marzo 2014, aveva deciso di sostenere economicamente il servizio di trasporto degli alunni disabili residenti nel comune di Verona frequentanti l'Istituto scolastico paritario Fortunata Gresner, Stradone Antonio Provolo 43 Verona, per i gradi di istruzione di competenza comunale sino alla scuola secondaria di primo grado e che per dare concreta applicazione della decisione assunta chiedeva di poter procedere al conferimento, all'allora ULSS 20 di Verona, di analoga delega a quella in essere relativa al trasporto degli alunni disabili;
- con deliberazione n. 617 del 06/11/2014 dell'ex ULSS 20 di Verona, ora ULSS 9 Scaligera, era stato recepito il conferimento delle deleghe da parte del Comune di Verona come proposto dallo stesso Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 09/10/2014, per il servizio di trasporto degli alunni disabili fino alla scuola secondaria di primo grado riguardante quelle situazioni, comunicate al Comune di Verona dall'istituto interessato che garantisce il trasporto, caratterizzate da disabilità grave fortemente limitante la capacità di deambulazione per le quali siano in corso percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura sede dell'istituzione scolastica e che usufruiscano del S.I.S. Il Comune di Verona, a seguito di trasmissione dall'istituto interessato ad inizio anno scolastico (fatti salvi eventualmente casi eccezionali in corso d'anno) dei nominativi in possesso delle certificazioni mediche e specialistiche che dispongono l'attività sanitaria riabilitativa in struttura e che usufruiscano del S.I.S., trasmette all'ULSS i nominativi degli alunni per cui attivare i trasporti;

Avuto presente che il Comune di Verona aveva fissato, a titolo di contributo, una somma da trasferirsi all'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Euro 19,50 oltre IVA al 10% pro die pro capite per effettiva giornata di trasporto;

Il Proponente: Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 15/10/2020**

Vista la deliberazione n. 656 del 27/10/2016 con la quale l'ex ULSS 20 di Verona, a seguito di quanto sopra, ha approvato la stipula di una convenzione con l'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona per la fornitura del servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili residenti nel comune di Verona frequentanti lo stesso istituto per l'anno scolastico 2016-2017;

Vista la mail del 08/06/2017 con la quale il Comune di Verona ha confermato la prosecuzione della delega in atto all'ULSS 9 Scaligera per il servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 297/2014 anche per l'anno scolastico 2017-2018;

Vista la deliberazione di questa ULSS n. 953 del 9/11/2017 con la quale è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore di minori disabili per l'anno scolastico 2017-2018, a favore dell'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona tramite acquisizione dell'offerta su piattaforma telematica, successivamente rinnovata alle stesse condizioni anche per l'anno scolastico 2018-2019 con deliberazione n. 341 del 30/5/2019;

Avuto presente che:

- con DGR n. 819 del 8/6/2018 la Regione Veneto ha approvato il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni delle province, riallocate in capo alla Regione, in materia di politiche sociali, stabilendo a far data dal 1/8/2018 la decorrenza che prevede la delega di dette funzioni alle ULSS senza oneri a carico dei bilanci delle stesse;
- con DGR n. 1033 del 17/7/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi relativi alle funzioni non fondamentali delle province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali;

Considerato che tra i servizi di cui alle predette deliberazioni rientra anche quello del trasporto scolastico dei studenti frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Vista la nota prot. n. 138167 del 17/8/2018 con la quale il Direttore dei Servizi

Il Proponente: Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 15/10/2020**

Socio Sanitari di questa ULSS ha informato le amministrazioni comunali della mutata situazione di competenze e deleghe a seguito delle disposizioni regionali e dell'intenzione, in vista di una riorganizzazione complessiva dell'attività, di dare continuità all'erogazione delle relative prestazioni e di dare risposte alle nuove richieste;

Vista la nota dell'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner prot. n. 451/2019 del 30/7/2019 con la quale si era chiesto l'aumento del contributo per trasportato pro/die a € 23,50 IVA compresa se dovuta, successivamente autorizzata dal comune di Verona con nota prot. 0297569/2019 del 9/9/2019;

Vista la deliberazione di questa ULSS n.658 del 17/10/2019 con la quale è stato affidato il servizio di trasporto di studenti disabili all'Istituto Fortunata Gresner per l'anno scolastico 2020/2021 con stipula di una nuova convenzione;

Vista la mail del 28/09/2020 dell'Istituto Fortunata Gresner, acquisita con prot. nr. 0154027 del 02/10/2020, contenente la tabella degli importi previsti per il trasporto scolastico degli studenti disabili per il Comune di Verona per l'a.s. 2020/2021 che risultano essere confermati a € 23,50 Iva compresa se dovuta pro/die;

Vista la nota di accettazione del Comune di Verona del 29/09/2020 , acquisita con prot. nr. 0153928 del 02/10/2020, degli importi previsti per il trasporto scolastico a.s. 2020/2021;

Ritenuto pertanto di proporre il rinnovo della convenzione in argomento con l'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner , per l'anno scolastico 2020-2021, così come previsto dall'art. 4 della stessa convenzione:

*“La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dell'ULSS n. 9 Scaligera in relazione all'esigenza di quest'ultima sulla base della normativa in vigore .....”* in considerazione dell'esigenza di garantire continuità del servizio di trasporto che riguarda studenti affetti da disabilità più o meno gravi a cui questa ULSS deve assicurare un servizio su delega del comune di Verona, nelle more della rivisitazione completa degli interventi a favore dei disabili su base provinciale per addivenire ad una riorganizzazione del servizio con nuove modalità unitarie tramite procedure di gara, peraltro conformi alle disposizioni regionali che esiteranno dal tavolo di lavoro regionale la cui attività è in corso;

Il Proponente: Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 15/10/2020**

Quantificato in Euro 87.373,00 comprensivo di IVA se dovuta, per l'anno scolastico 2020-2021, il costo complessivo stimato a carico di questa Amministrazione che peraltro sarà oggetto di rimborso da parte del comune di Verona;

Nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato che costituisce delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50:

Ritenuto di provvedere in merito;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo dello schema di convenzione con l'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona, in allegato al presente provvedimento, per l'anno scolastico 2020-2021, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili residenti nel comune di Verona frequentanti lo stesso Istituto;
2. di prendere atto che il costo stimato massimo complessivo per il servizio di cui al punto n. 1, ammonta ad Euro € 87.373,00 comprensivo di IVA se ed in quanto dovuta, imputabile per € 36.707,00 all'anno 2020 e per Euro 50.666,00 all'anno 2021, viene imputato rispettivamente nel Bilancio Economico Preventivo 2020 e 2021 Area Sociale al conto n. BA1130;

Il Proponente: Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 15/10/2020**

3. di incaricare il Direttore U.O.C. Disabilità non Autosufficienza Distretti 1 e 2 e il Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria a provvedere per la parte di competenza agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di delegare il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Gabriele Gatti alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto n. 1 come da schema allegato al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50.

**Il Direttore Sanitario    Il Direttore Amministrativo    Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari**  
**F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.TO dott. Pietro Girardi**

COPIA IN PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 15/10/2020****ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 20/10/2020

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Disabilità Non Autosufficienza Distretti 1 e 2 - UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
Direttore Funzione Territoriali  
Direzione Amministrativa  
Direzione Servizi Socio Sanitari  
UOC Contabilita' e Bilancio

Il Proponente: Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale F.TO Dott. Gabriele Gatti

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI**

**TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Gabriele Gatti giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n..... del .....

**E L’ISTITUTO SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L’EDUCAZIONE  
DELLE SORDOMUTE  
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO FORTUNATA GRESNER**

che di seguito, per brevità, verrà chiamato Affidatario, con sede legale in Via A.Provolo, 43 37123 Verona, con codice fiscale e partita IVA n. 00348120239, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante Suor Maria Luisa Santin, nata a Trevenzuolo (Vr) il 05/04/1954, residente a Verona, Stradone A.Provolo n. 18 cod. fisc. SNTMLS54D45L396A autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE**

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico in proprio a favore di alunni disabili residenti nel Comune di Verona frequentanti, fino alla scuola secondaria di I grado, l’Istituto scolastico paritario “Fortunata Gresner”, effettuato dallo stesso istituto sulla base delle delibere n. 274/2014 e n. 297/2014 del Comune di Verona e della delibera ex ULSS 20 n. 617/2014 (assistiti accolti dall’Istituto Fortunata Gresner frequentanti SIS , e percorsi di riabilitazione) e nota del Comune di Verona prot. n. 179811 del 16/06/2016 e mail del 08/06/2017 del Comune medesimo;

**Art. 2**

**MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

La presente convenzione si motiva necessariamente sulla base della delibere del Comune di Verona n. 274/2014 e n. 297/2014, e sulla base delle note del Comune di Verona n. 153472 del 06/06/2014 e successiva prot. n. 179811 del 16/06/2016, mail del 08/06/2017 e nota prot. 0297569/2019 del 9/9/2019, e da ultima vista la nota del Comune di Verona del 29/09/2020 , acquisita con prot. nr. 0153928 del 02/10/2020, con i quali atti è stato deciso e comunicato l’intenzione del Comune di Verona di contribuire economicamente al servizio di trasporto di cui all’art. 1.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Art. 3  
OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili sulla base ed in conformità alle disposizioni del “Regolamento per il servizio di trasport persone disabili Azienda ULSS 20” come recepito e riapprovato con deliberazione ex Ulss 20 n. 617 del 06/11/2014, in ottemperanza ai sopramenzionati provvedimenti del Comune di Verona.

Art. 4  
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata per l’anno scolastico 2020-2021.

L’Affidatario avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l’ULSS 9 Scaligera non avrà provveduto a stipulare un nuovo atto convenzionale, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza dell’atto convenzionale sulla base delle disposizioni del Comune di Verona.

La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dell’ULSS n. 9 Scaligera in relazione all’esigenza di quest’ultima sulla base della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della Convenzione, sulla base delle disposizioni del Comune di Verona.

Art. 5  
PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio si concretizza nelle prestazioni di trasporto giornaliera a favore degli alunni disabili di cui all art.1 indicati all’ULSS n. 9 Scaligera dal Comune di Verona sulla base della delibera n. 617 del 06/11/2014.

L’Affidatario metterà a disposizione mezzi e personale autista e accompagnatore O.S.S. idonei ed in regola con le norme in vigore.

Art. 6  
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’Affidatario comunicherà al Comune di Verona quelle situazioni caratterizzate da disabilità grave fortemente limitante la capacità di deambulazione per le quali siano inoltre in corso percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura sede dell’istituzione scolastica e che usufruiscano del S.I.S. (Servizio Integrazione Scolastica) Il Comune di Verona a seguito di trasmissione dall’Affidatario ad inizio anno scolastico (fatti salvi eventualmente casi eccezionali in corso d’anno) dei nominativi in possesso delle certificazioni mediche e specialistiche che dispongono l’attività sanitaria riabilitativa in struttura e che usufruiscano del S.I.S., trasmetterà all’ULSS n. 9 Scaligera i nominativi degli alunni per cui attivare i trasporti.

L’ULSS n. 9 Scaligera, attraverso il proprio S.I.S., verificherà, all’inizio di ogni anno scolastico, la corrispondenza dell’erogazione del S.I.S.

Relativamente quindi ai percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura, l’Affidatario provvederà a comunicare al Comune di Verona, e per conoscenza all’ULSS n. 9 Scaligera, ad inizio di ogni anno scolastico, il possesso dei requisiti dei soggetti attraverso la certificazione

dell'attivazione dei percorsi riabilitativi sanitari con le certificazioni mediche e specialistiche di cui sopra, già peraltro comunicati in sede di avvio del servizio ed il Comune di Verona trasmetterà i nominativi all'ULSS n. 9 Scaligera per il riconoscimento dei servizi.

#### Art. 7

### PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l'erogazione del servizio.

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l' ULSS 9 Scaligera e pertanto l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, la convenzione potrà essere risolta, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario, anche nei confronti dei terzi.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.

L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l’erogazione del servizio.

All’Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l’osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

#### Art. 8

### NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE

L’Affidatario, nell’ambito della propria organizzazione, individua un responsabile/referente del servizio in ordine alle attività oggetto del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell’ULSS n. 9 Scaligera o suo delegato e con il responsabile/referente del S.I.S.

I nominativi del responsabile/referente del servizio dovranno essere comunicati al Dirigente competente dell’AULSS n. 9 Scaligera prima dell’attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione;

Tutte le contestazioni riguardanti l’esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile/referente del servizio dell’Affidatario, si intendono fatte direttamente all’Affidatario titolare.

Tutto il personale dell’Affidatario dovrà essere coordinato da detto responsabile/referente, il quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.

#### Art. 9

### AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

E' competenza esclusiva dell'ULSS n. 9 Scaligera, previa istanza dell’assistito o del familiare in merito sulla base delle procedure di accesso e delle disposizioni del Comune di Verona, decidere l’accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.

Il mancato rispetto delle decisioni dell’ULSS n. 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all’applicazione delle penali previste (art. 27) e all’eventuale risoluzione della convenzione (art. 28).

L’ammissione al servizio avviene a seguito di autorizzazione del Comune di Verona.

Con le stesse modalità sopra descritte verranno comunicate e dovranno essere attuate le eventuali variazioni, sospensioni o cessazioni del servizio e relativa presa in carico precedentemente attivata.

#### Art. 10

### MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto in regime di convenzione con l’ULSS n. 9 Scaligera, su delega del Comune di Verona.

All' ULSS n. 9 Scaligera sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

Il referente per i Servizi dell'ULSS n. 9 Scaligera è il titolare delle funzioni di S.I.S.

A supporto del servizio possono essere impegnati volontari in servizio civile o volontari, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Affidatario, per garantire una risposta efficace ed efficiente all'utenza, predispone anche un servizio di call-center al quale rispondono addetti propri, dalle ore 08,00 alle 18,00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nelle altre fasce orarie non coperte dal personale, è comunque attiva una segreteria telefonica;

Su ciascun mezzo sono presenti, due addetti: il conducente, cui compete la guida del mezzo, ed un accompagnatore con il compito di collaborare con il conducente in caso di manovra, di compiere le operazioni per l'accesso e discesa dalla vettura della persona disabile, di accompagnarla a destinazione, di vigilare che durante il viaggio non abbia a verificarsi alcun inconveniente e per attivare le modalità idonee per arrivo e partenza dalla sede dell'affidatario.

Durante la vigenza contrattuale, l'ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione. L'Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica da parte dell'ULSS medesima.

Il trasporto si intende per la tratta domicilio dell'alunno sede dell'Affidatario e ritorno.

#### Art. 11

### VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile/referente del Servizio dell'Affidatario, in accordo con il dirigente competente o suo delegato dell'ULSS 9 Scaligera, è tenuto a collaborare per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.

#### Art. 12

### VERIFICA DEI SERVIZI

La verifica del servizio verrà effettuata dall'ULSS 9 Scaligera attraverso il proprio dirigente competente o suo delegato e responsabile S.I.S. con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate con la collaborazione del responsabile/referente del servizio dell'Affidatario.

Sono previsti incontri generali, con cadenza almeno trimestrale e comunque al bisogno, tra Dirigente competente, responsabile S.I.S. e responsabile/referente dell'Affidatario al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio in convenzione.

#### Art. 13

### DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di documentare il servizio effettuato, l'Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.

I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal responsabile/referente del servizio dell'Affidatario.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Art. 14

SERVIZIO ADDEBITABILE – PARAMETRO DI CALCOLO PER LA  
CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI

Il servizio addebitabile all'ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate esclusivamente e effettivamente prestate di trasporto a scuola per i servizi oggetto del presente atto convenzionale autorizzati all'ULSS 9 Scaligera dal Comune di Verona sulla base del calendario trasmesso ed autorizzato dal Comune di Verona.

Art. 15

RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro che dia attuazione a quanto definito dall'ULSS 9 Scaligera e dal Comune di Verona per ogni singolo assistito disabile residente nel Comune di Verona autorizzato al trasporto dallo stesso comune.

Art. 16

RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il responsabile/referente del servizio dell'Affidatario relativamente al progetto educativo individualizzato. E' fatto divieto all'Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente atto convenzionale.

Art. 17

REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E MEZZI

Gli operatori in servizio presso la struttura dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:

QUALIFICA ACCOMPAGNATORE  
- Operatore socio sanitario

TITOLO PROFESSIONALE  
Diploma di operatore addetto all'assistenza,  
- Operatore socio sanitario  
Diploma di operatore socio sanitario,  
rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della  
LR 17/2002 o titolo equipollente.

QUALIFICA AUTISTA

Possesso di tutti i requisiti previsti per legge per trasporto dei propri utenti.

MEZZI

Idonei ed in regola sulla base della normativa in vigore per il trasporto disabili e delle norme sulla circolazione.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si dà esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'ULSS 9 Scaligera potrà provvedere direttamente impiegando le somme dei compensi della convenzione senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Affidatario ed il proprio personale, l'Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Affidatario verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario, in caso di sciopero, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.

Il personale dell'Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'ULSS 9 Scaligera nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

In particolare l'Affidatario deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio responsabile/referente del servizio le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano di lavoro individuale dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'ULSS 9 Scaligera in questo caso saranno impegnative per l'Affidatario.

Il servizio viene svolto presso l'Affidatario e quindi ogni onere relativo al servizio resta in carico all'Affidatario che dovrà inoltre mettere a disposizione divise personali e tutti gli altri strumenti da indossarsi e che si rendessero necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto convenzionale ed inoltre ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi.

#### Art. 18 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

L'Affidatario dovrà curare l'aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'ULSS 9 Scaligera.

#### Art. 19 RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'ULSS 9 Scaligera. Pertanto l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun

obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

E' fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l'atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### Art. 20

#### UTILIZZO DI VOLONTARI – VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - TIROCINANTI

L'Affidatario potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari e/o volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.

In ogni momento l'Affidatario potrà, inoltre, proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto.

Resta inteso che l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari, dei volontari del servizio civile e/o dei tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.

I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

Resta inteso che i volontari, volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.

#### Art. 21

#### ASSICURAZIONE

L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli assistiti, all'interno o fuori della scuola, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose dell'ULSS 9 Scaligera o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'ULSS 9 Scaligera, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone nei servizi forniti e assistiti dall’Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l’Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all’ULSS n. 9 Scaligera prima dell’inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

Restano in capo alla società Affidataria la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari, volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.

#### Art. 22

#### TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR ) facendo presente che i dati personali forniti dall’Affidatario saranno raccolti presso l’ULSS 9 Scaligera per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale.

Il titolare del trattamento è l’ULSS 9 Scaligera per la convenzione e il responsabile del trattamento è il Direttore dell’UOC Disabilità Non Sufficienza Distretto 1 e 2.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla procedura.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato e dell’ artt. 15 e segg. del GDPR. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi della normativa sulla privacy si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall’ULSS 9 Scaligera a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

All’atto di avvio al servizio, l’Affidatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati utilizzati per l’espletamento delle attività oggetto del contratto. Nel trattamento di tali dati, l’Affidatario dovrà adempiere a tutte le misure previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR, nonché a tutte le successive modifiche e/o integrazioni eventualmente introdotte nel periodo di vigenza contrattuale. L’Affidatario dovrà inoltre adeguarsi alle politiche di sicurezza adottate dall’ULSS 9 Scaligera ancorché queste siano maggiormente impegnative rispetto alle misure minime previste dalla normativa vigente. Se tenuto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (di seguito d.p.s.), in relazione al trattamento dei dati relativi all’esecuzione della convenzione, l’Affidatario dovrà produrre, prima dell’inizio delle attività, una certificazione di avvenuta adozione del d.p.s. e di avvenuta adozione di tutte le misure di sicurezza minime richieste dall’Allegato B del d.lgs. 196/2003. L’ULSS 9 Scaligera si riserva il diritto di richiedere in visione ed eventualmente richiedere di modificare il d.p.s. prodotto dall’Affidatario

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

in relazione al trattamento dei dati oggetto della convenzione e in qualsiasi momento della vigenza contrattuale l’Affidatario si impegna all’attuazione di tali modifiche e alla implementazione delle misure di sicurezza eventualmente discendenti da tali modifiche, con tutti gli oneri relativi a proprio carico e nei tempi indicati dall’ULSS 9 Scaligera.

L’ULSS 9 Scaligera si riserva il diritto di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal d.p.s. dell’Affidatario presso i locali in cui si effettuano le attività di trattamento dei dati oggetto della convenzione ancorché queste si svolgano al di fuori dei locali dell’azienda e l’Affidatario si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie all’espletamento di tali verifiche.

Alla cessazione della convenzione, nel caso in cui i dati trattati in esecuzione del servizio affidato non siano già in possesso dell’ULSS 9 Scaligera o lo siano solo in modo parziale, l’Affidatario consegnerà all’ULSS 9 Scaligera tutti i dati in proprio possesso o l’integrazione a quelli già eventualmente nella disponibilità dell’ULSS 9 Scaligera relativi alla convenzione scaduta, sia che questi siano su supporto cartaceo che informatico. I dati dovranno essere consegnati in versione intelligibile e, nel caso si tratti di integrazioni, in modo tale che sia possibile una facile correlazione con quelli già in possesso dell’ULSS 9 Scaligera. Nel caso di dati consegnati su supporto informatico, questo dovrà essere leggibile con i comuni dispositivi informatici e con le specifiche del formato logico utilizzato per la memorizzazione dei dati. Quando i formati logici non siano di uso comune, ed in particolare quando siano utilizzati formati proprietari, l’Affidatario dovrà rendere disponibili, senza alcun onere per l’ULSS 9 Scaligera, le procedure software applicative di lettura dei formati con i quali sono consegnati i dati, nonché gli eventuali software di base necessari; analogamente, qualora tali procedure software non siano implementabili su apparecchiature hardware disponibili presso l’ULSS 9 Scaligera, l’Affidatario dovrà fornire, senza alcun onere per l’azienda medesima, le apparecchiature hardware necessarie. Nel caso i dati siano ritenuti non più necessari all’espletamento della propria attività, l’ULSS 9 Scaligera può rinunciare alla consegna dei dati da parte dell’Affidatario mediante comunicazione scritta. In seguito a verifica positiva della leggibilità dei dati trasmessi o alla rinuncia della consegna dei dati da parte dell’Affidatario, l’ULSS 9 Scaligera comunicherà per iscritto all’Affidatario di procedere alla distruzione di tutti gli archivi in suo possesso, indicando il termine entro il quale effettuare tale operazione, se la conservazione di tali dati non sia prescritta all’Affidatario da specifica normativa vigente.

Entro i termini previsti l’Affidatario comunicherà all’ULSS 9 Scaligera l’avvenuta distruzione dei dati in proprio possesso ovvero le motivazioni per le quali non abbia provveduto all’operazione.

A seguito della presentazione dell’offerta, l’ULSS 9 Scaligera è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dall’Affidatario nell’ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio: stipula di contratti e convenzioni, rispetto obblighi di legge, pagamenti, esigenze di tipo gestionale ed operativo, osservatorio prezzi, eventuale utilizzo di strumenti automatizzati.

#### Art. 23 GIORNATE DI TRASPORTO

Annualmente l’Affidatario, sulla base del calendario trasmesso all’ULSS 9 Scaligera ad inizio anno, non potrà erogare un numero di giornate per alunno superiore a quanto autorizzato dal Comune di Verona.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Tutti i servizi oggetto del presente atto convenzionale dovranno, sulla base della programmazione socio assistenziale dell'ULSS 9 Scaligera, essere mensilmente ordinati dal Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera. Il servizio potrà essere altresì ridotto nel caso di:

- insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio-sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dai Comuni dell'ambito territoriale dell'ULSS 9 Scaligera o conseguente alla eventuale modifica dell'assetto territoriale dell'ULSS 9 Scaligera.
- ritiro deleghe da parte degli enti deleganti l'ULSS 9 Scaligera;

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'ULSS 9 Scaligera di chiedere all'Affidatario nel corso della validità dell'atto convenzionale, un incremento delle prestazioni richieste nel limite del 20% rispetto al valore base della convenzione alle quali l'Affidatario è obbligato.

E' facoltà dell'ULSS 9 Scaligera altresì l'interruzione, revoca o la sospensione del servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto o dai Comuni dell'ambito territoriale dell'ULSS 9 Scaligera senza che l'Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell'ULSS 9 Scaligera per effetto della sopra menzionata interruzione, revoca o sospensione.

#### Art. 24 FATTURAZIONE

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'Affidatario deve inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita dal presente atto convenzionale, unitamente ai fogli presenza di cui all'art. 13 del presente atto convenzionale vistati per regolarità dal Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera o suo delegato. L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica.

#### Art. 25 LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MENSILE

Per ogni ospite trasportato l'ULSS 9 Scaligera trasferirà all'Affidatario la somma di euro **23,50** IVA compresa (se ed in quanto dovuta) pro die pro capite per effettiva giornata di presenza su mezzo per un massimo di giornate annue autorizzate dal Comune di Verona. L'ULSS 9 Scaligera provvede alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto al precedente art. 24 del presente atto convenzionale e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura stessa.

Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dal Direttore dell'UOC Disabilità Non Sufficienza Distretto 1 e 2, ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.

#### Art. 26 SPESE CONTRATTUALI

Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all'Affidatario.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Art. 27  
INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora l'Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall'atto convenzionale, l'ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell'Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all'Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell'affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=.

Il Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ULSS 9 Scaligera deciderà sull'applicazione della penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Affidatario a mezzo di raccomandata r.r. o PEC.

L'Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Affidatario.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell'atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.

Art. 28  
RISOLUZIONE /RECESSO DALLA CONVENZIONE

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'Affidatario l'ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 27 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Affidatario.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l'ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione e a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi ove l'Affidatario non ottemperi agli obblighi assunti.

Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l'atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'ULSS 9 Scaligera con conseguente addebito dei danni all'Affidatario.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, l'Affidatario dovrà costituire, presso l'ULSS 9 Scaligera, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i..

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'ULSS 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'Affidatario e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'convenzione. Resta salvo il diritto dell'ULSS 9 Scaligera di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l'ULSS 9 Scaligera si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della convenzione.

La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura del servizio e determinerà la risoluzione della convenzione oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi:

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973

Il codice SWIFT/BIC che dovrà essere utilizzato, unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall'estero è il seguente: BAPPIT21011.

La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ULSS 9 Scaligera.

La cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell'esecuzione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza della convenzione.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% se l'Affidatario è in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificato all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'Affidatario deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione.

La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della convenzione, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ULSS 9 Scaligera il diritto di affidare il servizio a terzi in danno all'Affidatario a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'ULSS 9 Scaligera dovrà sostenere rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'ULSS 9 Scaligera e da eventuali crediti dell'Affidatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Oltre all'ipotesi di risoluzione per inadempimento, l'ULSS 9 Scaligera potrà decidere la risoluzione dalla convenzione, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa all'Affidatario, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti sopravvenuti, rendessero impossibile la continuazione del rapporto contrattuale senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte dell'Affidatario medesimo.

L'ULSS 9 Scaligera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della stessa.

L'ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa ULSS n. 9 Scaligera di tenere indenne l'Affidatario delle spese sostenute.

#### Art. 29

#### DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare, il servizio, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'ULSS 9 Scaligera.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Affidatario risponderà verso l'ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dall'Affidatario subappaltatore.

#### Art. 30

#### FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATE

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Affidatario, l'ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere la risoluzione della convenzione, a danno dell'Affidatario stesso.

Il fallimento dell'Affidatario determina lo scioglimento dell'atto convenzionale a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ULSS 9 Scaligera di rivalersi sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento del danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del codice civile.

#### Art. 31

#### FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale della presente convenzione il foro competente è quello di Verona.

Art. 32

ADEMPIMENTI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario si impegna altresì a collaborare con l'ULSS 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell'insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art.33

ADEMPIMENTI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

In base alle tariffe deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n.266, l'Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l'importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG:

<b>convenzione</b>	<b>Importo convenzione</b>	<b>NUMERO CIG</b>	<b>CONTRIBUTO DOVUTO</b>
<b>Suore Della Compagnia Di Maria Per L'educazione Delle Sordomute</b>	<b>€ 87373,00</b>	<b>846383626C</b>	<b>€ 0,00</b>

Al fine di accedere ai pagamenti relativi alla presente convenzione l'Affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'Affidatario dovrà comunicare all'ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente convenzione si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il CIG relativo alla presente convenzione è: 846383626C

Art.34  
DURC

L’Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL previsti ai fini del DURC.

L’Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell’acquisizione del DURC da parte dell’ULSS.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del DURC.

L’eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione del contratto nascente dalla presente convenzione da parte dell’Affidatario prima della sua naturale scadenza.

Art. 40  
NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso richiamo alle norme, in quanto applicabili, del Codice Civile che disciplinano la materia.

Verona li

Il Rappresentante Legale  
Suore della Compagnia di  
Maria per l’Educazione  
delle Sordomute  
Istituto F.Gresner  
(Suor Maria Luisa Santin)

Il Direttore UOC Direzione Amm.va Territoriale  
(Dott. Gabriele Gatti)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. il/la sottoscritto/a in qualità di rappresentante legale dell’ Affidatario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 5, 9, 17, 19, 24, 25, 29 della presente convenzione.

Il Rappresentante Legale  
Suore della Compagnia di  
Maria per l’Educazione  
delle Sordomute  
Istituto F.Gresner  
(Suor Maria Luisa Santin)

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.